



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63044 Provincia di Ascoli Piceno – Telefax 0736/843835
- UFFICIO DEL SINDACO -

Prot. n. 5265 del 06/07/2018

R.G.O. n. 184

Oggetto: manifestazione denominata Mazzumaja – attività di somministrazione alimenti e bevande – orari di cessazione -ORDINANZA

IL SINDACO

Vista la richiesta dell'Associazione Culturale Mazzumaja acquisita in data 08.06.2018 al prot. 4441 relativa all'organizzazione della manifestazione denominata "Mazzumaja 2018", programmata presso il Parco della Rimembranza ed Area ex Festa dell'Unità di Comunanza nei giorni 06, 07 e 08 luglio 2018;

Visto l'articolo 31, comma 1, del D.L. 06/12/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con il quale si stabilisce che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 27/02/2012 contenente l'indirizzo interpretativo ed applicativo per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente in rapporto alle disposizioni contenute nella previgente legge regionale 27/09 "testo unico in materia di commercio, che evidenzia l'applicazione diretta di tali disposizioni, indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della normativa regionale e/o comunale in materia";

Preso atto che con la suddetta delibera la G.R. Marche ha precisato che, riguardo agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Comuni, possono adottare provvedimenti motivati finalizzati a limitare le aperture notturne e o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori e, più in generale i cittadini nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 42 datata 08 novembre prot. 9209 con la quale sono stati stabiliti, conformemente ai richiamati indirizzi gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che la predetta ordinanza prevede che, per particolari circostanze può essere concessa una deroga ai suddetti orari;

Dato Atto della risonanza acquisita dall'evento "Mazzumaja, divenuto significativo veicolo di promozione del territorio, della tradizione e delle attività enogastronomiche locali, caratterizzato da importanti contenuti culturali;

Ritenuto in occasione della manifestazione "Mazzumaja", di posticipare l'orario di cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 5.00;

Visto l'art. 54 comma 2 della legge 28 luglio 2010 n. 210 contenente la disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne;

CA

Dato atto che la norma richiamata prevede che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, ed altresì chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 03,00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;

Visto l'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 287/1991, che prevede “ che la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto”.

Ritenuto di preveder il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

Visto l'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari e la normativa vigente in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il comma 4 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento ai pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs n. 267 del 2000;

Ordina

1. In tutto il territorio comunale, nei giorni 06, 07 e 08 luglio 2018 tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualsiasi forma esercitate sono tenute a cessare la propria attività non oltre le ore 5,00;
2. L'attività di somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi e per gli effetti della legge 28 luglio 2010 n. 120 art 54 comma 2, deve essere interrotta entro e non oltre le ore 3,00;
3. È vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, nell'ambito della manifestazione denominata “Mazzumaja 2018”
4. E' fatto divieto assoluto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 :
 - a) alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, in qualunque forma esercitati, di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
 - b) di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
5. Il divieto di cui al precedente punto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

CF

Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3 sono punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, salvo l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla normativa di riferimento, nonché dall'ordinanza sindacale dell'08 Novembre 2014 n° 42;

La violazione della prescrizione di cui al punto 2 è punita con la sanzione prevista dall'art. 54 comma 3 della legge 28 luglio 2010 n. 120 ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.

Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno anche al fine dell'espletamento dei poteri di coordinamento previsti dall'articolo 13 della L. 121/1981:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Comunanza;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale ed all'ufficio commercio per il controllo sull'osservanza del provvedimento;
- venga trasmessa alla Questura di Ascoli Piceno;
- venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Comunanza;

Comunanza li 06/07/2018

IL SINDACO

Alvaro Cesaroni

